

A. DE VITI DE MARCO

LA PRESSIONE TRIBUTARIA

DELL'IMPOSTA E DEL PRESTITO



BOLOGNA
TIPOGRAFIA FAVA E GARAGNANI
1893

(Estratto dal *Giornale degli Economisti*, Serie 2.ª, Vol. VI, 1893)

LA PRESSIONE TRIBUTARIA DELL' IMPOSTA E DEL PRESTITO

I.

Posizione del problema.

§ 1. — La opinione tuttora prevalente è che, quando la pressione tributaria delle imposte è arrivata al suo più alto limite, si può solo col prestito provvedere alla urgenza di nuovi bisogni pubblici.

E non è solamente opinione; è pure fatto normale della vita finanziaria degli Stati.

Oggi, come regola, si provvede col prestito spesso al disavanzo del bilancio, quasi sempre agli armamenti repentini, sempre alle spese di guerra, ed è solo eccezionalmente che l' Inghilterra ci ha dato l'esempio di coprire vere spese di guerra col rialzo temporaneo dell' *income-tax*. Del fatto si dà abitualmente questa ragione, che il prestito è meno gravoso dell' imposta, perchè esso obbliga solo al pagamento, sia pure perpetuo, degl' interessi; mentre l' imposta obbligherebbe allo sborso immediato di tutta la somma richiesta dalle necessità pubbliche.

Si ritiene, quindi, che la pressione *attuale* del prestito sia minore della pressione *attuale* dell'imposta. Ma nel medesimo tempo si aggiunge che, siccome il pagamento perpetuo degl' interessi graverà le generazioni future, col prestito si scarica sui posteri quella pressione, di cui i presenti furono sgravati.

Tutte le proposizioni, con le quali in sostanza si ripete, che il prestito ripartisca sopra una serie di anni spese troppo ingenti per gravare un solo esercizio, che esso chiama a contributo le generazioni future ed altre simili, sulle quali non occorre di insistere, ne sono una conseguenza diretta.

Così ponesi formalmente il problema; esso può riassumersi nel seguente raffronto:

a) da una parte imposta straordinaria, per una sola volta, pari all'ammontare del fabbisogno;

b) dall'altra prestito per lo stesso ammontare con obbligo perpetuo di pagare gli interessi annui che, naturalmente saranno ottenuti a mezzo di un'imposta ordinaria.

L'aggravio, rapporto al contribuente, è rappresentato, rispettivamente nei due casi, o da una sola contribuzione pari al capitale prelevato, o da una contribuzione perpetua pari agl'interessi del capitale mutuato.

È noto con quale semplice ragionamento Ricardo identifica i due casi rispetto ai loro effetti economici presenti e futuri (1). Ma se la questione avesse potuto realmente risolversi e esaurirsi in quel *truism*, forse a quest'ora esisterebbe maggiore accordo fra gli economisti.

Un esame più minuto dei due metodi, ai quali lo Stato facoltativamente può ricorrere per provvedere al suo fabbisogno, ci farà vedere quanti punti di contatto essi hanno reciprocamente, e per quali effetti si differenziano, e ci farà pure scoprire il reale fondamento di quella, che si chiama la opinione volgare, e che pure, ad onta dei sottili

(1) Egli dice: « Sarebbe difficile di persuadere un uomo, il quale possiede 20,000 sterline o qualunque altra somma, che una contribuzione perpetua di 50 sterline è altrettanto grave quanto una sola imposta di 1000 sterline. Vi sarebbe in lui come un istinto vago, che le 50 sterline sarebbero pagate dalla posterità, e per vero i suoi eredi avrebbero a sopportare un tal peso. Ma allora domanderei qual differenza vi sarebbe per essi a raccogliere una successione di 20,000 sterline gravata di un debito annuale di 50 sterline, o una successione di 19,000 sterline libere d'imposta. »

ragionamenti dei finanzieri, che cercano a dimostrarla un pregiudizio, ritorna sempre con nuova insistenza.

§ 2. — Per procedere a gradi e con sicurezza nell'indagine, ci bisogna isolare il problema da taluni elementi circostanti, con i quali trovasi di regola, nella realtà, complicato; avvertendo sin da ora, che torneremo ad esaminarli di poi, per vedere se la loro presenza modifichi la soluzione che avremo trovata del problema isolato.

E così dobbiamo astrarre in primo luogo dalla circostanza, che il prestito venga contratto all' estero, per fare l' ipotesi del mercato chiuso. La quale ipotesi, oltre ad essere uno spediente logico del ragionamento economico, ha qui il pregio di non essere *irreale,* perchè nella questione di sapere, se con la contrazione del prestito la *generazione* presente aggrava le *generazioni* future, non occorre riferire il discorso ad una speciale *nazione*, ma lo si può al gruppo delle nazioni rispettivamente mutuanti e mutuatarie, che diventano il mercato chiuso supposto.

A più forte ragione non è un' ipotesi irreale, quando si rapporta a nazioni ricche, presso le quali il prestito viene per intero coperto all' interno. Non è neppure un'ipotesi irreale, quando si rapporta a nazioni meno ricche nei limiti, in cui il prestito viene coperto all' interno.

Sono questi i confini entro i quali la soluzione del problema, fatta sotto tale ipotesi, è suscettibile di un'applicazione immediata.

Ma poi vedremo come il fenomeno, anche così semplificato, ha già in sè tutti gli elementi essenziali, per cui la sua spiegazione sarà completa ed applicabile senz' altro al caso di una nazione, che abbia contratto il prestito all' estero.

§ 3. — In secondo luogo bisogna prescindere dal fatto eventuale che il debito, contratto oggi, venga estinto dalle generazioni future. È questa una circostanza che molto facilmente fa smarrire le condizioni iniziali del problema, per le quali noi dobbiamo supporre, che le generazioni fu-

ture non sieno tenute ad estinguere il debito, ma soltanto a pagarne perpetuamente gl' interessi.

Prelevamento del capitale in forma di imposta straordinaria per una sola volta, o prelevamento perpetuo annuale dei relativi interessi in forma di imposta ordinaria: — ecco quali sono i termini del problema dato.

Ciò non esclude che in linea di fatto gli avvenire possano rimborsare in tutto o in parte il debito, ma sarà un atto volontario determinato da ragioni indipendenti di tornaconto. Pongasi, per esempio, che dopo qualche tempo il saggio corrente degl' interessi sul mercato libero sia disceso sotto all' interesse, che si paga pel debito pubblico. Tornerà allora conto di estinguere questo, e ciò equivarrà ad un alleggerimento del carico tributario, che sopportano i contribuenti.

Ma è poi evidente, che nel momento, in cui una generazione futura si porrà la questione del rimborso del debito pubblico, le si ripresentarà integro il problema che ora ci occupa, perchè si tratterà allora di esaminare *ex novo*, se torni più conto conservare il debito con i relativi interessi permanenti, o estinguere il debito con una contribuzione pari al suo valor capitale.

La circostanza dunque, che i posteri *rimborseranno* il debito contratto dai loro antenati, è affatto estranea alla questione che andiamo esaminando. E sono parimenti estranei tutti i mutamenti che si possono nell'avvenire verificare, o perchè il numero dei contribuenti futuri sarà maggiore o minore dell'attuale, o perchè la ricchezza si sarà fra essi ripartita diversamente di come era in principio, o perchè il sistema delle imposte sarà cangiato ed avrà diversamente ripartito fra contribuenti futuri il carico tributario.

Simili mutamenti possono sempre avvenire e producono l'effetto o di aggravare oppure di alleggerire l' originario debito tributario rispetto a questa o quella classe, a questo o quell' individuo. Mentre noi qui vogliamo esaminare se il prestito, *per sè stesso,* e indipendentemente dall' azione di altre cause perturbatrici, che possono agire in un senso o

nell'altro, è destinato a scaricare sulle generazioni future, prese nel loro complesso, una parte del costo di produzione dei servigi pubblici.

§ 4. — In terzo luogo — ed è il punto più delicato da tenersi presente — bisogna astrarre, almeno per ora, dalla *natura dell'impiego,* che lo Stato farà dell' entrata riscossa per prestito o per imposta. Riesce in fatto ai più difficile di prescindere da questa circostanza, che è un elemento essenziale del problema generale della pressione tributaria. A parità di altre condizioni l'aggravio dei contribuenti è maggiore quando lo Stato impiega le risorse del paese in opere meno produttive di altre, e lo è meno o punto quando in cambio delle contribuzioni lo Stato produce servigi di cui l' utilità, relativa ai beni che altrimenti i cittadini avrebbero prodotti, è ritenuta maggiore.

Ma nella specialissima questione, che ci occupa, non si tratta di sapere quale sia la pressione presente e futura *avuto riguardo al servigio* che lo Stato produrrà, ma quale, *dato che quel servigio s'abbia da produrre,* sia la pressione presente e futura *riguardo al metodo* prescelto del prelevamento.

Noi possiamo infatti supporre, che l'impiego fatto dallo Stato risponda al principio del più stretto tornaconto economico per tutti i contribuenti presenti e futuri, e in questo caso dovremo indagare, se, col prestito, la generazione presente possa tenere per sè una maggiore parte della utilità pubblica prodotta, scaricando sulle generazioni future una maggior parte del costo di produzione.

E nel caso, che l' investimento dello Stato sia risultato in perdita, si tratterà di sapere, se, col prestito, a differenza dell' imposta, la generazione attuale riesca a risentire una parte minore del danno, legandone una parte relativamente maggiore ai discendenti.

È una questione di *ripartizione del costo di produzione* dei pubblici servigi fra presenti e avvenire o, in termini ancora più generali, è una questione di *valore* fra generazioni presenti e avvenire.

Questo punto richiede un ulteriore schiarimento. Come ogni problema di produzione di beni riposa in ultima analisi sopra il confronto tra *costo sostenuto* e *utilità prodotta*, così tutte le oscillazioni di valore dei beni debbono essere riportate o a mutamenti nel *costo*, supponendo eguale l'elemento della utilità — o a mutamenti nella *utilità*, supponendo costante l'elemento del costo.

Così noi dobbiamo esaminare, se il valore del servigio prodotto dallo Stato possa essere più o meno alto, in vista del solo elemento del *costo*. Giacchè l'imposta o il prestito è precisamente la misura del costo di produzione del pubblico servigio. E noi ci domandiamo, almeno per ora, se il costo, per le generazioni presenti e per le future, sia maggiore o eguale o minore, secondo che ad esso lo Stato provvede ricorrendo al prestito oppure all'imposta. È nella determinazione di quel segno $>$, $=$, $<$ che tutto il problema consiste.

Un esempio analogo, preso dal campo dell'economia privata, sarebbe quello di un proprietario fondiario, il quale, essendosi proposto di fabbricare una casa, si domandi se, per procurarsi il capitale necessario, gli torni più conto di vendere la proprietà fondiaria o di contrarre un prestito.

Qui si mette da parte la questione se sia per lui *vantaggiosa* la trasformazione per sè stessa della proprietà fondiaria in proprietà edilizia, e si fa invece soltanto l'altra, se il costo di produzione della casa sarà per lui minore secondo che lo coprirà con un prestito o con una vendita di terra.

§ 5. — Ciò posto, è un'altra condizione elementare ed essenziale del fenomeno, che il capitale richiesto dallo Stato esista, sotto forma di capitale *disponibile*, nella nazione presa nel suo complesso e fatta astrazione dal trovarsi ripartito fra tutti i contribuenti o agglomerato nelle mani degli uni piuttosto che degli altri.

Che si ricorra all'imposta o al prestito, l'entrata dello Stato non può non essere formata in ogni caso di beni reali e presenti e disponibili.

In sostanza dunque tutta la produzione lorda annuale di un paese, aggiunta a quella prodotta e non per anco consumata o impiegata negli anni precedenti, segnerebbe il limite logicamente estremo del prelevamento che lo Stato potrebbe fare. Vi sarebbero così comprese la sussistenza di tutta la popolazione e la quota di reintegrazione e ammortamento del capitale investito in tutte le industrie nazionali. Ciò mostra che tale limite estremo non possa mai in fatto raggiungersi, e che qualunque prelevamento debba necessariamente starsene al di sotto.

Ma qual sia questo limite minore non può in via di fatto nè altrimenti determinarsi. Un primo gradino potrebbe essere la quota di risparmio, che la nazione suol fare volontariamente sul suo reddito annuo. Un secondo gradino potrebbe arrivare alla riduzione dei consumi privati per sopperire a più urgenti bisogni pubblici. Un terzo si avrebbe quando il prelevamento intaccasse il prodotto destinato alla reintegrazione del capitale trasformato durante il ciclo produttivo. Ciò porterebbe alla disorganizzazione — maggiore o minore secondo l' entità del prelevamento — delle industrie nazionali; ma potrebbe essere sempre giustificato dalla urgenza adeguatamente maggiore del bisogno pubblico.

Ma oltre la difficoltà insormontabile di potere tracciare a priori e in via assoluta questo limite, di un' imposta o di un prestito che gravino il solo reddito o anche il capitale, sta sempre che il ragionamento, che vale pel limite maggiore, varrà anche pel limite minore, e che di conseguenza il problema del come si ripartisca la pressione tributaria fra generazione presente e generazioni future è affatto indipendente dalla *entità* del prelevamento — fatto in forma d'imposta o in forma di prestito — sul *reddito* o sul *capitale* della nazione.

II.

Soluzione del problema.

§ 6. — Cominciamo dal fare, entro le condizioni poste, la ipotesi più semplice, che è quella di Ricardo. Sia cioè un solo *individuo* chiamato a sua scelta, alla contribuzione o di 100 lire una volta tanto o di 5 lire perpetuamente. Posto che egli stesso disponga del capitale di 100 lire, e che, comunque investendolo, non possa aspettarsi un interesse nè minore nè maggiore del 5 % perpetuo, è di una elementare evidenza, che per lui è lo stesso — fatta astrazione di piccole eventuali preferenze trascurabili e non costanti — liberarsi del debito annuo di 5 lire pagando allo Stato una volta per sempre il relativo capitale. E per i suoi eredi, — restando per ipotesi pari tutte le condizioni iniziali — sarà perfettamente eguale ereditare un patrimonio menomato di 100 lire, o un patrimonio integro gravato perpetuamente del canone, ossia dell' imposta di 5 lire.

Nè deve quì sul principio affacciarsi la obiezione, che il saggio dell' interesse può mutare in avvenire, mutando inversamente la condizione degli eredi; perchè in termini più generali, il dato del problema è che si paghi l' interesse corrente per ogni 100 lire di valore.

La seconda ipotesi, che rientra completamente in questa prima, si ha quando si supponga una società composta di contribuenti che si trovino tutti nella condizione di quell' individuo, in cui, cioè, ciascuno dei contribuenti possieda in forma disponibile il capitale di 100 lire, e sia chiamato al versamento di esso per una sola volta, o al pagamento perpetuo dei relativi interessi.

Questo caso è implicitamente risoluto da quello del singolo individuo, di cui è una semplice estensione per somma aritmetica di termini omogenei. La ipotesi di una intera società di contribuenti così composta è irreale, ma è reale rispetto ad una categoria di contribuenti, che si deb-

bono necessariamente trovare in quella identica condizione, se è vero — come è dato per ipotesi — che il prelevamento si faccia all' interno della nazione.

§ 7. — Così siamo portati a fare la ipotesi, che risponde ai termini più complessi, in cui il problema si presenta nella vita reale odierna, dove a lato della classe dei contribuenti possessori di capitale *disponibile*, ne esiste un' altra con patrimonio immobilizzato, il cui capitale è *investito* in terreni, case, opifici ecc.

Per semplificazione del ragionamento, supporremo che le due categorie sieno, per numero di persone e per valore di ricchezza posseduta, eguali.

Così porremo il caso, che lo Stato domandi in media ad ogni contribuente o 100 lire in forma d' imposta straordinaria per una sola volta, oppure il pagamento annuo di 5 lire in forma di imposta perpetua.

Ciò significa, per le condizioni assunte ipoteticamente, che gl' individui della seconda categoria mancano delle 100 lire disponibili, e che invece gli individui della prima categoria hanno in media una disponibilità di 200 lire ciascuno.

Ora per questi è indifferente di pagare o 100 lire o un' imposta perpetua di 5 lire annue.

La pressione tributaria deve ritenersi eguale in ambo i casi.

Rispetto a questa categoria di contribuenti è senza tema nè rimprovero di aggravare la condizione degli eredi e delle generazioni future, che lo Stato può ricorrere alla contribuzione coattiva del valor capitale invece che degli interessi relativi, quando il suo fabbisogno attuale richiede entrate tanto più rilevanti.

Le cose non procedono in modo perfettamente analogo per l' altra categoria.

Posto che lo Stato ricorra al prelevamento coattivo del valor capitale, è indiscutibile che anch' essi dovranno pagare la loro contribuzione delle 100 lire medie a testa, e che, consistendo il loro patrimonio di terre di case di

opificj ecc., dovranno procurarsi le 100 lire di capitale disponibile dall' altra classe, cui avanza, o vendendo a questa una parte del loro patrimonio stabile, o soltanto ipotecandolo a garanzia di un mutuo da contrarre.

Nel primo caso avranno anch' essi trovato il modo di liberarsi una volta per tutte da ogni posteriore pagamento d'imposta, menomando per se e per gli eredi il valor capitale del patrimonio.

Nel secondo caso invece conservano integro per se e per gli eredi il patrimonio, ma questo resta perpetuamente gravato dei relativi interessi.

Ora dall' aspetto del valore — in senso obiettivo — i due casi si equivalgono. Gl' interessi riducendo il reddito netto. sono scontati sulla stima del patrimonio; e, nella valutazione ereditaria, tanto sarà il patrimonio minore libero degl' interessi, quanto il patrimonio maggiore gravato di quegl' interessi.

E siccome la vendita di una parte del patrimonio corrisponde, ne' rapporti con lo Stato, al pagamento del valor capitale, e la contrazione del mutuo privato con l' onere dei relativi interessi equivale al pagamento dell' imposta perpetua, è dimostrato anche per la categoria dei contribuenti con patrimonio immobilizzato, che lo Stato può prelevare, a mezzo di imposta straordinaria o con altro mezzo, il valor capitale per una sol volta, senza tema di aggravare le generazioni future e a fortiori le presenti più gravemente di come farebbe con un' imposta perpetua agguagliata agl' interessi correnti di quel capitale.

§ 8. — Però, spingendo più addentro l'analisi, può ammettersi, sulla osservazione dei fatti, che questa categoria di persone, di fronte all' alternativa di vendere una parte di patrimonio o di contrarre un mutuo con l' onere perpetuo degl' interessi, preferisca il mutuo, e che quindi, dato che lo Stato le conceda facoltà di scelta, essa preferirà il pagamento dell' imposta in perpetuo.

Una tale preferenza, che si manifesta in tanti altri casi della vita economica e sopratutto nelle operazioni di

credito fondiario, trova la sua ulteriore spiegazione, nel principio del valore subiettivo.

Si tratta infatti di persone, le quali hanno il gusto della proprietà fondiaria, edilizia, degl' investimenti immobiliari e non vi rinunziano a semplice parità di reddito e talvolta neppure con guadagno, ammeno che questo non sia rilevante.

Per esse il grado finale di utilità di un possesso fondiario comperato 1000 lire, pel solo fatto dell' acquisto, è superiore al grado finale che avea per essi la somma sborsata.

È anche ovvio, che gli attuali proprietari di beni immobiliari attribuiscano ai loro eredi la medesima preferenza; e quindi la conservazione della proprietà gravata di debito fruttifero si presenta per essi come un campo preferito di investimento ai risparmi futuri loro e degli eredi; ciò che essi potranno realizzare col semplice rimborso parziale e graduale o totale del debito.

A proposito di questa preferenza, che hanno i proprietari di stabili, di conservare la proprietà gravata di debito, può anche osservarsi che di regola, di fronte ad essi, l'altra classe dei capitalisti, ha la preferenza contraria.

Questa, alle cure personali, che la proprietà di terre e di case richiede pur sempre, e alla incertezza del reddito fondiario e edilizio, preferisce il reddito sotto forma di interesse, e considera quindi il mutuo come il più vantaggioso di tutti gl' investimenti.

Pertanto è chiaro che, intervenendo fra queste due categorie di persone un mutuo, si realizza già per questo un massimo di utilità superiore a quello che si avrebbe, se invece del mutuo si fosse stati costretti di fare una compravendita.

Ne segue che lo Stato eserciterà una pressione minore se farà il prelevamento capitalistico in modo, da non impedire che si verifichi questo fenomeno di valor subiettivo.

Ora è da notarsi che, data l' economia monetaria, lo Stato rispetta comunque le preferenze dei possessori di

capitale disponibile e dei proprietari di capitale immobilizzato.

Infatti, quando esso ricorre all' imposta straordinaria. è di una somma di danaro che grava, a parità di reddito o di valore obiettivo dei patrimonj, tutti i contribuenti, e non impedisce con questo giammai che fra capitalisti e proprietari fondiari intervenga, in linea privata, quel rapporto di mutuo, che meglio risponde al valore subiettivo da essi rispettivamente attribuito ai loro patrimoni.

Soltanto in uno stadio di economia naturale quel rapporto sarebbe di regola violato, perchè lo Stato dovrebbe accettare terre e case dai proprietari fondiari in paga della loro contribuzione capitalistica, e quindi vendere questi beni ai possessori di capitale disponibile. E certo un tal sistema riuscirebbe per tutti più gravoso.

Vedremo poi in seguito come il prestito *pubblico*, fatto cioè a mezzo dello Stato, riesca ancora meno gravoso dell' imposta straordinaria, la quale si risolve in prestiti *privati*.

§ 9. — Avanti ora di addentrarci nell' esame di come si complichi il fenomeno dell' imposta straordinaria, quando lo Stato la sostituisce con la emissione di un prestito, va discussa la questione di quei contribuenti, i quali nè sono proprietari di capitale disponibile, nè di beni immobili, ma vivono di reddito personale (salariati e professionisti).

Essi, nelle odierne condizioni sociali di sviluppo di tutte le forme di ricchezza personale e mobiliare, debbono considerarsi come una terza categoria distinta dalle due precedenti.

Dal tempo, in cui Ricardo fece il suo famoso ragionamento, questo dei salariati, ossia dei contribuenti sforniti di patrimonio, è un punto nuovo della questione, visto e discusso di recente dal Prof. Pantaleoni (1), e da lui con-

---

(1) *Giornale degli Economisti*, 21 Luglio 1891.

siderato come un' eccezione alla generale regola ricardiana.

Siccome arriverò alla conclusione contraria, che cioè quella regola non soffre eccezione neppure in tal caso, mi sarà consentito di trattare l'argomento con qualche larghezza.

Ciò che rende difficile il raffronto fra questa e le precedenti categorie di contribuenti è la circostanza economico-morale, che i beni interni dell' uomo non sono oggi ricchezza commerciabile, perchè la persona umana, con l'abolizione della schiavitù, non è più oggetto di apprensione materiale.

E di qua, prendendosi la « libertà umana » come un fatto primo, se ne deducono due conseguenze.

1) La prima, limitata alla vita dei professionisti attuali, è che questi, non avendo la scelta, che ha il proprietario di beni immobili fra la vendita e il mutuo, ma essendo sempre costretti al mutuo, diventano debitori perpetui della classe dei capitalisti, e dovendo pagare gli interessi col frutto del proprio lavoro creano con questo una limitazione della loro libertà personale, un vero vincolo di servaggio, solo nella forma diverso dal servaggio antico (1).

E a ogni modo, secondo altri, lasciata da parte ogni questione di servaggio, pare evidente che i professionisti dovranno pagare la loro parte di contribuzione con beni, che non possiedono nel *presente*, ma che produrranno nell'*avvenire* (2).

È questa una seconda opinione che va tenuta distinta dalla precedente.

2) La seconda conseguenza si riferisce agli eredi dei professionisti, confrontati con gli eredi degli altri.

---

(1) Questa opinione, che col prestito pubblico la generazione presente vende la personale libertà sua e dei figli, mi è stata di recente molto vigorosamente sostenuta per lettera e a voce dal M.se **Pareto.** A parte talune conseguenze di carattere politico, di cui farò cenno in seguito, io qui ne riassumo e discuto implicitamente il concetto fondamentale.

(2) **Pantaleoni,** loc. cit.

Ammesso in modo assoluto il principio della libertà personale, si reputa e si vuole ammettere senza discussione, che il figlio è padrone *assoluto* ed *ex novo* di tutte le sue attitudini e capacità personali, anche quando al padre sia piaciuto di vincolare la sua propria libertà di lavoratore. Mentre non si ritiene che il figlio sia padrone del patrimonio accumulato dai padri se non per quel tanto, che a questi piace di lasciargli in eredità. E così si viene alla duplice diversa conclusione, che il padre possa di suo pieno diritto impegnare perpetuamente e spendere il suo patrimonio riducendo la futura disponibilità patrimoniale degli eredi, e non possa invece impegnare la personale capacità produttiva dei figli.

In tal guisa si troverebbe corretto il ragionamento ricardiano, quando esiste un patrimonio; perchè gli avvenire ereditano bensì il peso perpetuo degli interessi, ma anche il patrimonio, che permette loro di far tale pagamento; — e non lo si troverebbe più applicabile al caso dei professionisti, i quali ereditano l'obbligo del pagamento perpetuo degl'interessi, ma non anche un patrimonio corrispondente. Di modo che sono chiamati a pagare una parte delle spese fatte dai padri con ricchezza prodotta attualmente dal loro lavoro.

§ 10. — Procedendo a gradi, bisogna, prima di applicare l'argomentazione di Ricardo, ridiscuterla brevemente.

Dessa è fatta nei riguardi di un *individuo*, nel cui interesse è elementarmente corretto, che *si possa* fare la *valutazione* del patrimonio ereditato, detraendo un valore capitale pari all'imposta, di cui è perpetuamente gravato, e si debba concludere che per lui è come se avesse ereditato un valore pari alla differenza.

Ma un tale argomento diventa una fallacia nelle mani di coloro, che, senza alcuna correzione, lo trasportano e lo applicano all'economia finanziaria, ossia all'economia collettiva di tutta intera la nazione. Poichè è pure per sè evidente che, nei riguardi della collettività, al debito perpetuo

del contribuente sta, come contropartita, il credito perpetuo dello Stato che leva l'imposta, o di altro privato mutuatario che percepisce gl'interessi.

Quindi, rapporto alla totale ricchezza sociale, non si potrà più, senza incorrere in deduzioni erronee, fare la valutazione del patrimonio ereditato, deducendone la parte di capitale, che corrisponde all'imposta.

Per la società, a differenza dell'individuo, è reddito netto l'intero prodotto che resta dopo la reintegrazione del capitale impiegato.

Per l'individuo, a differenza della società, questo prodotto non diventa un reddito netto, se non quando sia inoltre depurato dalle passività creditorie, che sono reddito netto di altri individui.

Adunque per le generazioni future, prese nel loro complesso, il valore ereditato è quello di tutto intero il patrimonio accumulato dagli antenati, del cui reddito una parte fu e trovasi permanentemente impegnata per produzione di pubblici servigi. Pertanto se, per semplice comodo di ragionamento, vogliamo considerare le generazioni che si succedono come altrettanti individui, per applicare ad esse l'argomento, che Ricardo fa nei rapporti tra un padre e un figlio, basta ma è indispensabile tener presente, che il vero fenomeno è questo: il figlio eredita un valore eguale a tutto il patrimonio paterno, con l'obbligo annesso di pagare allo Stato perpetuamente una parte del reddito.

Il patrimonio rappresenta l'attivo, l'obbligo dell'imposta rappresenta il passivo ereditario. L'eredità consta dell'uno e dell'altro. La valutazione de' due per dedurre il passivo dall'attivo e per concludere che pel figlio *è lo stesso come se avesse ereditato* un patrimonio minore netto di ogni onere, è una finzione contabile, alla quale bisogna rinunziare, quando si ragioni sulla ipotesi di un perfetto mercato chiuso.

E una tale ipotesi noi la realizziamo esaminando il fenomeno nell'economia collettiva. Ma l'avremmo anche nel caso di un individuo, se lo si supponesse *isolato;* mentre

il presupposto ricardiano è quello di un individuo in *coesistenza* e in rapporti con altri individui, ma *distinto* da essi. In termini più generali, quindi, si può dire, che l'errore commesso da coloro, che si poggiano sull'argomentazione ricardiana per fare le obiezioni sopra riferite, consiste nell'avere ragionato un problema di mercato chiuso con un principio vero in condizioni di mercato aperto.

Ciò premesso, apparisce, almeno nel modo come deve correttamente formularsi il problema, una prima analogia fra il contribuente proprietario e il contribuente-professionista, e, rispettivamente, fra i loro figli ed eredi. Poichè noi dovremo dire, che il professionista dispone delle forze produttive, che sono beni interni e formano il suo capitale, da cui un reddito personale deriva; e analogamente il proprietario dispone di forze produttive da cui deriva un reddito fondiario, edilizio od altro.

Parimenti gli eredi di entrambi hanno ereditato integre le forze produttive sotto forma di beni esterni ed interni, terre, case, opifici, cognizioni, forza fisica con annesso per entrambi l'obbligo personale di pagare allo Stato una parte del proprio reddito.

La differenza tra i due si ridurrebbe allora a questo, che, dove si era accumulata una ricchezza, il figlio ha pure ereditato un patrimonio che è come la garanzia reale del suo debito verso lo Stato; mentre, dove manca il patrimonio, manca pure, con l'abolizione della schiavitù, questa forma di garanzia reale.

Posta così la questione, la circostanza della esistenza o della mancanza di una garanzia reale non basta a risolvere il problema, ma lo pone sopra il suo vero terreno.

§. 11. — Ritornando ora al punto, da cui si son prese le mosse, di considerare cioè la libertà umana come una causa prima, si vede che in tanto può dirsi sprovvisto di garenzia reale il debito tributario dei professionisti, in quanto non si ammette la possibilità che il debitore venda o ipotechi la sua persona o comunque vincoli la sua libertà personale,

allo stesso modo come il proprietario farebbe dei suoi beni fondi.

Che se ci riportassimo all'epoca della schiavitù, è evidente come fra la seconda e questa terza categoria di contribuenti esisterebbe identità. Quel che ora manca è l'apprensione materiale della persona, la quale con le sue attitudini è il capitale, da cui un reddito proviene.

Pertanto un lavoratore, sprovvisto di altro patrimonio, quando sia colpito da un'imposta straordinaria, che eccede la capacità contributiva misurata dal reddito, non ha altra via, che di ricorrere al prestito, facendo appello a ciò che chiamiamo il suo « credito personale ».

Così, contraendo un mutuo, dovrà gravarsi del pagamento perpetuo dei relativi interessi.

Ma questa mancanza di scelta non può più considerarsi, dopo quanto siamo venuti osservando, una ragione, per la quale il professionista sia proporzionalmente più aggravato del proprietario dal prelevamento di un'imposta straordinaria. Poichè la causa di questa minore libertà di movimenti sta nell'abolizione del servaggio, che è per lui una condizione sociale e giuridica di favore. Nè ci sembra necessario di insistere troppo per dimostrare, che la contrazione di un mutuo, basato sul credito personale di lavoratori, non possa considerarsi come il ritorno, sotto spoglie moderne, della servitù d'altra volta. Non si bada alla deduzione all'assurdo, che cioè oggi, con la espansione delle forme tutte del credito personale, il numero degli schiavi dovrebbe essere in progressivo e continuo aumento.

Non soltanto un rapporto di debito non costituisce rapporto di servaggio del debitore al creditore, ma si tratta di due rapporti che storicamente e logicamente sono in antitesi. È infatti lo sviluppo del credito personale e il suo prevalere sul credito reale che hanno reso possibile la stessa abolizione della servitù e successivamente di tutte le forme più miti di apprensione materiale della persona del debitore, ultima e recente fra queste l'arresto per debiti. E se anche non si voglia ammettere fra lo sviluppo del credito perso-

2

nale e la scomparsa della servitù, del *nexum* e via dicendo un rapporto di causa ad effetto, bisognerà riconoscere comunque, che un adequato sviluppo del credito personale fà sì, che gli schiavi non risentano della loro forzata liberazione il danno economico di non trovar credito per mancanza di una garenzia *reale*.

Se volessimo ragionare con pretto rigore economico, noi dovremmo dire che, come in seguito all'imposta straordinaria il proprietario deve o contrarre un mutuo o vendere una parte dei suoi poderi, così il professionista dovrebbe o contrarre un mutuo o ridursi in stato di asservimento con la vendita totale o parziale della sua persona e della relativa capacità lavoratrice. È così soltanto che un perfetto ragionamento analogico può farsi fra l'una e l'altra categoria di contribuenti. Ora, nelle nostre condizioni sociali, l'abolizione di fatto e di diritto della servitù è l'effetto del valore infinitamente grande che si annette alla libertà personale. E quindi deve inferirsi, che se oggi al professionista fosse per ipotesi concessa la scelta fra la contrazione di un mutuo e una qualunque forma di asservimento della sua persona, preferirà sempre quella a questo. Che anzi, se abbiamo potuto dimostrare che pel proprietario di beni stabili il mutuo è preferibile alla vendita, perchè la conservazione della proprietà gravata di onere perpetuo rappresenta un grado finale di sacrificio minore dell'alienazione definitiva, bisogna ritenere a *fortiori*, che pel professionista la contrazione del mutuo rappresenta un sacrificio minore dell'assoggettimento della sua persona ad un vincolo qualunque di servaggio.

Resta quindi scossa nella base la opinione, che i lavoratori sforniti di patrimonio venale sieno per questa ragione, e facendo astrazione da ogni altra circostanza, colpiti più gravemente di come lo son le classi che hanno un patrimonio venale, quando si fa per parte dello Stato un prelevamento capitalistico.

§. 12. — Esaurita la questione del servaggio, e fermandoci alla opinione più veramente economica, che i pro-

fessionisti e salariati mancano di un patrimonio e che, per questo solo motivo, pagano la loro parte di contribuzione con lavoro futuro (1), dobbiamo anche qui osservare che in tanto si può parlare di *mancanza di patrimonio* nel presente, in quanto si nega carattere di ricchezza e di capitale ai beni interni dell'uomo, da cui proviene il salario o reddito personale. E ci si vorrà almeno da chiunque concedere, che quell'opinione, grave per le sue pratiche conseguenze finanziarie, riposa sopra una premessa di nomenclatura economica fortemente contestabile.

Il concetto prevalente, che i beni interni non sieno ricchezza, e la credenza, anch'essa prevalente, dell'assoluta libertà personale dell'uomo, fanno a primo aspetto parere che i professionisti, a differenza dei proprietari, manchino davvero del patrimonio, che loro occorrebbe per liberarsi nel presente del debito tributario col pagamento del relativo valor capitale.

Ora parmi che, lasciando allo statu quo ogni discussione elementare sul concetto di ricchezza, di beni interni ed esterni, in commercio e fuori commercio ecc., su cui l'accordo è desiderabile, ma non necessario alla sostanza delle cose, tutta una serie di erronee deduzioni sarebbe evitata, se si trattasse il caso concreto dei professionisti paragonati con i proprietari, ragionando in base al *reddito* invece che in base del valor *capitale.*

È infatti cosa troppo nota che il *capitale* non è in economia un concetto primo. Gli elementi che la vita economica ci dà sono il *reddito*, formato dei beni prodotti dall'uomo, e il *saggio di remunerazione*, al quale si è disposti di far risparmi. La capitalizzazione del reddito al saggio corrente di remunerazione è ciò che diciamo il *valor capitale.* Si tratta di una semplice stima, che può sempre farsi, a condizione che esista di fatto un reddito e un saggio corrente di interessi; ma non occorre, come terza condi-

(1) **M. Pantaleoni,** loc. cit.

zione, che il capitale, di cui si domanda la valutazione, sia sempre un bene commerciabile, tale cioè che si possa vendere o ipotecare.

Pertanto, essendo pur sempre la persona umana liberissima, è indubbiamente suscettibile di una valutazione, quando le esigenze concrete del calcolo lo richiedano. A parità di ogni altra condizione, diremo correttamente che Tizio, il quale guadagna col suo lavoro il doppio di Sempronio, vale pure il doppio di Sempronio. È una conseguenza immediata di queste verità che, in materia di tributi, si considera come sorpassata la questione, se l'imposta debba essere commisurata al reddito dei cittadini o al valor capitale del patrimonio, che produce quel reddito.

La prima immediata base dell'imposta è il reddito, perchè ciò risparmia il lungo inutile lavoro di capitalizzazione, e non obbliga a fare la valutazione della persona umana in quanto è fonte di un reddito professionale. Ma è certo che una tale valutazione sarebbe inevitabile, se l'imposta fosse commisurata al capitale.

Se quindi noi ragioniamo in base al reddito, diremo che l'effetto generale dell'imposta — dal punto di vista dell'economia privata — è di ridurre il reddito netto dei cittadini nella quadruplice forma di rendita, di profitto, di interesse e di salario. Un'imposta che grava sulla terra riduce il reddito fondiario; e un'imposta che colpisce il lavoratore riduce pure il reddito personale.

Così, quando si fa credito personale a chi è sprovvisto di patrimonio, si calcola sul *reddito futuro* della sua persona, allo stesso modo come si fa assegnamento sul *reddito futuro* della sua terra, quando si fa un prestito al proprietario.

Quando dunque si ragioni sul *reddito* e si ammetta — per ora senza discussione — che tutti i cittadini aventi un reddito debbono contribuire alle pubbliche spese, l'analogia dei due casi, *almeno durante la vita dei due contribuenti*, ridiventa un'identità. come sarebbe stato al tempo della schiavitù, se si fosse voluto ragionare sul *valor capitale.*

§. 13. — Ma il problema si complica quando, sorpassata la vita dei contribuenti attuali, ci troviamo alla presenza delle generazioni future. È anzi rispetto a questa che la questione veramente si agita. Poichè si ritiene che i presenti, ricorrendo al prestito per sostenere le pubbliche spese, scontano a proprio beneficio il *lavoro* delle generazioni future, almeno nei limiti, in cui ne impegnano perpetuamente il reddito personale, al quale non corrisponde un patrimonio lasciato in eredità.

La differenza dunque è fatta fra gli eredi, da una parte, dei proprietari che ereditano il debito tributario e il patrimonio che li mette in grado, senza loro proprio sacrificio, di pagarlo, — e, dall'altra, gli eredi dei professionisti, i quali ereditano l'obbligo di pagare il debito tributario, ma non anche il corrispondente patrimonio. Dunque si tratta per questi di un *sacrificio* nuovo e loro proprio, e in tale circostanza trova la sua vera origine la opinione, che col prestito si tramanda alle generazioni future una parte del costo dei pubblici servigi prodotti dagli antenati.

Il punto che dà luogo a questa combattuta questione è la circostanza, che ogni generazione novella e quindi ogni figlio viene al mondo con un organismo senziente suo proprio, affatto distinto da quello degli antenati.

Infatti se noi supponessimo vero il principio della continuità sociale, in modo che il figlio fosse come il prolungamento vitale della stessa persona del padre, — allora apparirebbe che l'obbligo assunto dal padre di pagare un'imposta a titolo di interessi per un mutuo contratto si dovrebbe perpetuare nel figlio, come se la vita stessa del padre continuasse. Non vi sarebbe soluzione di continuità, e quindi la questione della ripartizione del costo dei servigi pubblici fra generazioni presenti e generazioni future cesserebbe di esistere in questi termini come questione a sè, per rientrare in una questione generale, che potrebbe chiamarsi del « valore nel tempo ». Cioè: data l'ipotesi della continuità sociale, diventa chiaro, dall'aspetto del valore, che la stessa questione che si fa tra generazioni e generazioni, si

può rifare, durante la vita di una stessa generazione, in qualunque momento che sia posteriore a quello, in cui la spesa e il prestito furono fatti. Esempio: Tizio, per concorrere alla costruzione di una strada ferrata, trova conveniente di obbligarsi al pagamento di 100 lire per 10 anni o 20 o a vita o perpetuamente nella persona dei figli.

Vi ha in tutti questi casi un fenomeno di utilità prospettiva, cui risponde un costo prospettivo di produzione, cioè ripartito sopra una serie finita o infinita di anni. Ed è in qualunque momento di questa serie che una questione di valore nel tempo può sollevarsi, senza aspettare l'anno in cui il figlio prenderà il posto del padre.

E diventa allora pure evidente, che non esiste più la differenza fra gli eredi sprovvisti di patrimonio (figli di salariati) e gli eredi forniti di patrimonio (figli di proprietari), perchè questa questione rientra in quella precedentemente esaminata e risoluta fra professionisti e proprietari in genere.

§ 14. — Se non che, contro tale conclusione, si oppugna la premessa da cui essa discende. Si sostiene infatti da taluni che la ipotesi che il figlio continui la vita del padre sia una semplice finzione logica dell'economia collettiva, contro la quale sta il fatto reale che il figlio, essendo un organismo senziente distinto dal padre, è disposto a ribellarsi contro quella finzione, quando di fatto il suo interesse individuale non collima con l'interesse paterno.

Val la pena di chiarire questo punto della questione.

Il contrasto fra l'interesse collettivo e l'interesse individuale è una forza caratteristica dell'economia finanziaria, ed esercita un'azione decisiva in tutti i fenomeni di ripartizione sia del consumo che del costo di produzione dei pubblici servigi. Ma l'importante è di sapere quale dei due interessi, nella lotta, resta vittorioso.

Ora sta in fatto che nei problemi proprj dell'economia finanziaria l'elemento dell'interesse individuale viene sempre trattato come una forza secondaria deviatrice, qual-

cosa come l'attrito in taluni problemi di fisica, e non mai come una forza preponderante.

E la ragione evidente è questa, che un *fenomeno* collettivo non può esistere se non quando e in quanto interessi individuali sono riusciti in qualche modo e in qualche misura a fondersi per concorrere, con rispettivi sacrifici, alla soddisfazione di un interesse collettivo. Nei fenomeni quindi, che la storia attuale e passata della finanza offre al nostro studio, la subordinazione degli interessi individuali all' interesse collettivo è un dato di fatto del problema. In altre parole il fenomeno finanziario è già un risultato della lotta o contrasto di interessi individuali e interessi collettivi, in cui questi si chiarirono i più forti. Senza di che il fenomeno finanziario stesso non sarebbe nato.

Analogamente se, nel processo di critica scientifica degl' istituti finanziari esistenti, noi diamo la prevalenza al fattore dell' interesse individuale, lo facciamo per arrivare logicamente a negare, nel dato caso, la esistenza di un interesse collettivo e quindi a combattere la utilità del relativo istituto finanziario. P. es.: in materia demaniale, dando oggi la prevalenza all' interesse economico privato, noi neghiamo che nella conservazione delle entrate originarie sia in giuoco un interesse collettivo e propugniamo l' alienazione dei beni patrimoniali dello Stato, affinchè essi rientrino nel campo dell' economia privata, cioè, sotto l' impero degl' interessi individuali. Invece nel patrimonio boschivo siamo soliti di vedere un conflitto fra l' interesse individuale e il collettivo e soltanto nei limiti, in cui riconosciamo una preponderanza a questo, possiamo spiegare in linea di fatto o propugnare come desideratum la tendenza alla conservazione del patrimonio boschivo dello Stato e il vincolo della proprietà boschiva dei privati.

Se invece noi dessimo, per ipotesi, la prevalenza all' interesse individuale, arriveremmo a negare, che la conservazione dei boschi sia una funzione dello Stato e propugneremmo che i boschi debbano essere trattati come ogni altra forma di demanio privato.

La ipotesi dunque, che la società formi un sol tutto nel tempo e nello spazio non è una finzione, ma una essenziale e reale premessa del ragionamento finanziaro, quando siasi precedentemente ammesso, che trattasi di un interesse collettivo, cui bisogna provvedere con una spesa collettiva.

Naturalmente si potrà sempre contestare, che, nel dato caso, trattisi di un interesse collettivo, ma allora si porta la discussione sulla natura della spesa pubblica, che è un punto da noi per ipotesi (§ 4) escluso, come estraneo — almeno finora — al problema in esame.

§ 15. — Ammesso il principio delle continuità nel tempo fra le generazioni che si succedono, il nodo della questione viene retrocesso al momento iniziale, in cui, deliberata l' imposta straordinaria o il prestito publico, se ne ripartisce il carico fra le varie classi di contribuenti, che formano l' ente collettivo.

Ora è ovvio che coloro, i quali possiedono o hanno ereditato un patrimonio esterno in aggiunta alla loro personale attività lavoratrice, si trovano in una condizione economica migliore di chi nè possiede nè ha ereditato un patrimonio di beni esterni e deve vivere del suo solo lavoro.

Ma questa circostanza eserciterà tutta la sua azione, se pur deve esercitarne una, nel momento, in cui si tratta di fissare, a parità di reddito, la rispettiva capacità contributiva delle varie categorie di cittadini, per stabilire una volta per tutte in quale misura il reddito fondiario e edilizio, il capitalistico, l' industriale, il professionale vadano rispettivamente gravati. Ma, stabilita una volta questa qualsiasi misura, il problema, *coeteris paribus*, s' intende risoluto per tutti i posteriori nuovi aggravj, purchè nella ripartizione di essi sia serbato fra tutti i cittadini, presenti e avvenire, quello stesso rapporto iniziale.

Stabilito, a mo' d' esempio, che i professionisti e salariati debbano pagare, a parità di reddito, soltanto la metà o un terzo o un quarto di quel che pagano i proprietari,

e che in questo rapporto consista la perfetta eguaglianza tributaria fra quelli e questi, qualunque nuova imposta, ordinaria o straordinaria, che venga ripartita fra le due classi nella stessa ragione di $^1/_2$ o $^1/_3$ o $^1/_4$: 1 non altera quella originaria eguaglianza.

Ora è evidente che la quota tributaria dei professionisti tenderà a fissarsi in una misura tanto più bassa, rispetto agli altri contribuenti, quanto maggior peso si vorrà dare alla circostanza, che i salariati vivono sul solo reddito del proprio lavoro. Tutti gli argomenti politici ed emozionali potranno esercitare, come di fatto oggi esercitano, la loro efficacia a favore di quella classe di cittadini. E questo è tutto.

L'argomento, gravido delle più delicate questioni in materia di ripartizione di tributi, non rientra nel campo della questione che siamo venuti esaminando. Perchè alle considerazioni svolte è indifferente che si adotti l'uno o l'altro sistema di ripartizione.

Se non che un esame molto più approfondito di questo punto ci darà modo di confermare per altra via le conclusioni, alle quali siamo arrivati, e di dare una dimostrazione economicamente più tecnica della tesi assunta.

§ 16. — Concediamo un istante tutto quanto siamo venuti confutando, ed ammettiamo quindi che, nei rapporti fra generazioni succedentisi, il principio della libertà personale sia assoluto e superiore ad ogni altro, e che il principio della continuità dell'ente collettivo sia invece subordinato all'interesse individuale di ogni classe sociale e di ogni nuova generazione. Immaginiamo infine una società, in cui i professionisti attuali e *a fortiori*, i futuri vengano, non che gravati meno degli altri, affatto esentati dal pagare imposta.

Parrebbe, in tale ipotesi, che ogni idea di forzata soggezione personale sarebbe eliminata, e che nessuna parte del costo dei servigi pubblici prodotti dai presenti potrebbe essere scaricata ai posteri oltre il reddito patrimoniale da questi ereditato. Si creerebbe, cioè, uno stato di fatto in

tutto conforme al ragionamento ricardiano, e questo sarebbe senza contestazione, in tutta la sua estensione applicabile.

Ora noi sosteniamo che un sistema tributario, il quale esonerasse dall' obbligo di pagare imposta il reddito professionale o lo limitasse alla vita dei professionisti attuali, creerebbe rispetto ai presenti o rispetto agli avvenire una condizione di favore, che prima o poi andrebbe a scontarsi nel saggio dei profitti. Poichè è certo, che se tutto il carico tributario dell' imposta straordinaria o del prestito dovesse colpire la ricchezza esterna e il capitale già accumulato, i profitti professionali si troverebbero, relativamente ai profitti agricoli industriali capitalistici, di tanto più alti, di quanto questi sarebbero stati stremati dal prelevamento.

Di quà una inevitabile e pur quanto si voglia lenta tendenza di emigrazione dalle industrie colpite alle professioni libere d' imposta, sino a che la produttività di queste fosse definitivamente ridotta e portata al nuovo livello delle altre. E l' effetto, riguardo alle generazioni future, sarebbe che queste, ad onta della libertà d' imposta concessa al reddito professionale, erediterebbero comunque una condizione sociale, in cui la produttività del lavoro umano sarebbe scemata, cioè eguale a quella che si sarebbe avuta con la trasmissione dell' imposta sul reddito professionale.

Per la tendenza, dunque, che i profitti hanno nelle varie industrie di riprendere il loro livello relativo, anche quando una causa non eguale e generale li perturba in parte, si ha in ogni caso, che il prelevamento tributario produce una riduzione generale del saggio corrente dei profitti ed opera sull' economia privata della nazione come una causa di decresciuta fertilità di tutte le forze produttive, senza poter fare, anche volendo, eccezione di quelle, che sotto forma di intelligenza e forza fisica non possono staccarsi dalla persona di chi le possiede.

Questo risultato, al quale i salariati non possono sottrarsi è una prova che i così detti beni interni sottostanno, nel giuoco naturale delle forze economiche, alla legge co-

mune del valore. Di modo che, quantunque l'abolizione della schiavitù renda impossibile la negoziabilità della persona alla quale quei beni sono aderenti, non per questo la società ne perde, per altro modo, la disponibilità, dal momento che basta vincolare perpetuamente il reddito per ottenere l'effetto economico della vendita. Essi dunque sono di fatto trattati sul mercato come parte del patrimonio presente del paese, e pertanto debbono essere noverati nell'elenco dei beni disponibili che lo compongono.

Di quà può concludersi che in uno stadio sociale di libera scelta delle occupazioni e degli investimenti, un diverso trattamento tributario fra professionisti e proprietari sia un vano tentativo contro l'azione naturale delle forze economiche operanti.

Quindi dovrà dirsi che, come vincolando perpetuamente il reddito fondiario i figli ereditano un valor capitale adeguatamente scemato senza perdere la proprietà della terra, così vincolando perpetuamente il reddito professionale si lascia libera la persona umana e se ne scema l'attuale valor capitale.

Se ora per la classe dei proprietari si è ammesso che l'onere degl'interessi perpetui non aggravi gli eredi della spesa fatte dai padri, lo stesso deve dirsi dei figli dei professionisti.

Analogamente se, mettendosi dal punto di vista delle generazioni future, e dell'interesse, che queste hanno, di ereditare più che si può integre le forze produttive conquistate e accumulate dagli avi, si dice che il lavoro personale dei figli è stato isterilito dal prelevamento capitalistico degli antenati, si dovrà dire lo stesso degli eredi di terre, di case e di fabbriche, il cui reddito è parimenti scemato.

Sotto questo rapporto, siccome di fatto gli eredi riprendono la vita economica dei padri al punto dove questi l'aveano portata, si potrà indifferentemente dire: o che le spese dei padri non si ripercuotono in nessun caso sui posteri, o che in ogni caso i posteri restano colpiti dalle spese paterne.

È questione di sole parole. Ciò che nella sostanza importa di aver dimostrato sono questi due punti:

1.) che la generazione presente, a mezzo d'imposta straordinaria o di prestito, spende il capitale suo, di cui ha di fatto nel presente intera la disponibilità.

2.) che questa verità non soffre eccezione nè rispetto alla classe de' salariati attuali, cioè de' contribuenti sforniti di patrimonio esterno, nè rispetto alla classe de' salariati futuri, e che quindi in nessun caso i presenti producono servigi pubblici con ricchezze che gli avvenire produrranno.

§ 17. — Le considerazioni svolte derivano dall'applicazione rigorosa della teoria del valore ai beni rispettivamente posseduti dalle tre categorie di contribuenti, in cui la popolazione fu da noi divisa.

Un tal metodo ci ha permesso di riportare la trattazione del problema ai suoi elementi costitutivi ed essenziali, invece di continuare a parlare il linguaggio figurato della « Nazione » o dello « Stato » considerati dal primo momento come un solo tutto o una sola persona.

La conclusione che per la intera « economia privata della nazione » il prestito non esercita nel presente e nel futuro una maggiore pressione dell'imposta è vera anche per noi, ma solo perchè fu trovata vera separatamente rispetto ai proprietari di capitale disponibile, rispetto ai proprietari di capitale investito e rispetto ai proprietari di beni interni e professionisti.

La divisione in queste tre classi e la necessità economica di ragionare indipendentemente per ciascuna non erano state finora abbastanza avvertite.

Così è che il Prof. Pantaleoni, nel sollevare la questione dei salariati, si è trovato nella necessità di fare la ipotesi di tutta un'intera nazione sprovvista di patrimonio e costretta a vivere di lavoro personale, e di riconoscerla come una ipotesi irreale; mentre è evidente che la sua ipotesi è sempre reale e deve sempre farsi rispetto ad una categoria di contribuenti.

Ma chi è forse più incorso nella inavvertenza di estendere a tutta intera la nazione, considerata come un' unità omogenea, ragionamenti veri solo rispetto ad una parte di essa, è il Prof. Loria, il quale ha del resto il merito di aver per primo in Italia risollevata la questione e scossa la credenza comune.

Confutando la opinione diffusa che l' onere del pagamento degli interessi non sia sentito dalle aziende private con quella stessa gravità con cui l' obbligo del pagamento del capitale corrispondente, — fa talune deduzioni all' assurdo che meritano di essere qui ripetute: « Anzitutto, se quella opinione fosse vera, non sarebbero più possibili le imposte straordinarie, le quali, appena stabilite, verrebbero a convertirsi nel fatto in prestiti pubblici, perocchè i contribuenti colpiti dall' imposta straordinaria si affretterebbero a contrarre prestiti per l' intero suo ammontare, mutando l' onere del pagamento del capitale nell' altro — meno grave, secondo la teoria — del pagamento degli interessi.

« Ma non basta. Il debitore il quale paga il valor capitale del suo debito diviene, a norma di questa dottrina, un essere assurdo, il quale opera contro il proprio vantaggio . . . . ecc. ecc. Ora è necessario di dire che i fatti più noti della vita economica si attestano in antitesi recisa a queste enormi conclusioni? Che cosa è questa generale tendenza ad affrancare canoni, censi, livelli, a riscattare l' imposta fondiaria, se non la più evidente dimostrazione che le aziende private ben lungi dal preferire un onere annuo al pagamento del capitale corrispondente, si sforzano per ogni guisa di capitalizzare quell' onere per liberarsene a un tratto? » (1).

Ora le deduzioni all' assurdo che fa il Prof. Loria sono veramente tali rimpetto alla prima categoria di contribuenti che hanno, sotto forma di capitale *disponibile*, il valor capitale dell' onere annuale, ma non lo sono più di fronte alle altre categorie di contribuenti che hanno quel valore

(1) *Studi Senesi*, vol. I, p. 177-178.

sotto forma di capitale *investito* in terre, in case, opifici o anche in cognizioni e attitudini personali innate od acquisite.

Per queste avviene precisamente, come già si è accennato, che un' imposta straordinaria si risolve subito in prestiti individuali, ai quali si ricorre per non essere astretti a vendere una parte del patrimonio, e a ristabilire, sotto qualche nuova forma, la schiavitù. Il riscatto, cui accenna il Prof. Loria, di canoni, livelli ecc. ne è la conferma, perchè esso si riferisce ai *futuri* risparmi, con i quali questi contribuenti costituiranno il capitale disponibile corrispondente all' onere annuale dell' interesse o dell' imposta, e si metteranno nella condizione economica, in cui si trova già, nel momento dell' imposta straordinaria, la prima categoria di contribuenti.

Perchè poi essi preferiscano il mutuo con l' onere annuale dell' interesse e la prospettiva del riscatto, ho già detto. Ma torna di ripetere che è un caso di valore subbiettivo, per cui, a parità di reddito e quindi di valore obbiettivo, una categoria di persone annette al possesso della terra un maggior grado finale di utilità, che al possesso dell' eguale valor capitale in forma disponibile.

III.

Funzione economica dello Stato nell' emissione del prestito pubblico.

§ 17. — L'analisi fatta ci mette ora in grado di esaminare la vera funzione economica, che compie lo Stato con la emissione di un prestito pubblico.

Sulle orme della proposizione e dell'esempio di Ricardo ci siamo finora limitati ad un confronto tra un' imposta straordinaria, pari a tutto l'ammontare del capitale da prelevarsi, e un' imposta ordinaria perpetua, pari all' interesse annuo della stessa somma. Supponendo concessa ad ogni singolo individuo facoltà di scelta, abbiamo potuto dimostrare che la pressione tributaria era in ambo i casi eguale. Ma ora è evidente che, quando lo Stato ricorre al prestito pubblico, esso lascia facoltà a ciascuno di pagare interessi invece di contribuire il corrispondente capitale, a condizione che, nel medesimo tempo, esso ottenga da altri il capitale, di cui abbisogna. È evidente cioè che, se alla domanda dello Stato tutti preferissero di pagare interessi, lo Stato si vedrebbe costretto, non potendo per ipotesi rinunziare alla spesa cui deve provvedere, a ricorrere all' imposta straordinaria. In fatto poi diventerebbe una semplice questione di misura di interessi, che lo Stato dovrebbe promettere di corrispondere, per trovare il limite di tal preferenza. E quindi anche nel caso di emissione di prestito volontario, si preleva dalla nazione una somma di capitale pari a quella, che si sarebbe fatto con l' imposta straordinaria.

Di più, col prestito, si carica sul paese l'onere annuale degl' interessi; mentre quest' onere non esiste, quando lo Stato provvede al suo fabbisogno con l' imposta straordi-

naria. Sia, ad esempio, di un miliardo il fabbisogno pubblico per pagamento di indennità di guerra.

Se lo Stato ricorre all' imposta straordinaria sottrae un miliardo di capitale disponibile al paese. Se ricorre al prestito sottrae pure il miliardo di capitale disponibile, e di più sottrarrà perpetuamente 50 milioni all'anno pel servizio degli interessi. Il prestito quindi, dappoichè ragioniamo sotto l'ipotesi del mercato chiuso, ed abbiamo dimostrato che l'onere perpetuo di 50 milioni è eguale all' onere isolato di un miliardo, apparirebbe due volte più gravoso di un'eguale imposta straordinaria.

Una tale proposizione non può non essere paradossale e di facile confutazione. Pure l'esaminarla più da vicino ci farà discernere, quale sia il vero ufficio del servizio degl'interessi affidato allo Stato per il debito pubblico.

Abbiamo visto che l'effetto di un' imposta straordinaria è di creare rapporti privati di debito fra i contribuenti delle due categorie sfornite di capitale disponibile, e i contribuenti che prestano questo capitale.

Colla emissione di un prestito pubblico è lo Stato che si fa intermediario fra gli uni e gli altri. È questo un punto di importanza decisiva: la emissione di un prestito pubblico per sottoscrizione volontaria non differisce sostanzialmente da un' imposta straordinaria, se non perchè con la prima lo Stato si sostituisce a coloro, che, mancando di capitale disponibile, dovrebbero prenderlo a mutuo da coloro che lo hanno e che desiderano di impiegarlo.

Alla serie infinita di contratti privati, dispendiosi, lunghi, difficili, disseminati si sostituisce il rapporto unico e semplice di un contratto fra lo Stato e i possessori di capitale disponibile.

Con tale sostituzione lo Stato agisce a un tempo nell'interesse dei contribuenti, che desiderano dare a mutuo i propri risparmi, e dei contribuenti che domandano di fare un prestito e di pagare i relativi interessi.

Ma, nel medesimo tempo che si fa intermediario, lo Stato aggiunge di suo la garenzia, in modo da fare in nome

proprio e sotto la sua esclusiva responsabilità il servizio degli interessi.

§ 18. — Da questa condizione di fatto, di cui non è necessario ricercare appieno tutte le cause remote, derivano parecchie conseguenze. che richiedono speciale considerazione. E prima di tutto apparisce evidente, che il fenomeno del debito pubblico, per essere riportato ai suoi veri elementi primi, deve scindersi in una serie di rapporti creditorj privati.

Ciò che ha impedito e impedisce tuttora a molti di pervenire a quella semplificazione del problema è stata la concezione erronea, che lo Stato sia una persona affatto distinta dalla persona dei contribuenti. Ora invece risulta chiarito, che lo Stato non è debitore della nazione, dal momento che riceve da essa gl'interessi, che ad essa pagherà. E neppure se si concepisce lo Stato come la stessa società politicamente organizzata, potrà raffigurarsi un vero rapporto di debito a suo carico, senza ammettere implicitamente, che la società possa essere debitrice di sè stessa. Eppure tutte le volte che si parla figuratamente di uno Stato considerato in sè quale debitore, è sopra una tale proposizione che tutto il ragionamento in ultima analisi si fonda.

Quantunque lo Stato sia obbligato in nome proprio di fronte ai creditori non è per questo men vero, che a quell'obbligo fa riscontro il diritto, che lo Stato esercita sulla nazione, levando in forma di imposte giusto la somma che gli occorre pel pagamento degli interessi.

Se lo Stato, invece di emettere il prestito, avesse preferito di levare un'imposta straordinaria, avrebbe dato luogo, come abbiamo visto, ad una serie di mutui privati, in cui una parte dei contribuenti avrebbe dovuto pagare direttamente alla parte mutuataria gl'interessi del capitale mutuato. Ora invece col prestito pubblico essa pagherà gli interessi pel tramite dello Stato e sotto forma d'imposta.

Ma, in ultima analisi, e a parte le modalità anch'esse rilevanti, i due casi si equiparano.

Nell' uno e nell'altro il valor capitale del prelevamento, fatto per via d' imposta straordinaria o per via di prestito volontario, va a beneficio dello Stato, che lo spenderà in produzione di pubblici servigi. E gl' interessi corrispondenti al capitale prelevato, in un caso, restano nei rapporti privati fra mutuanti e mutuatari, e, nell'altro, invece figurano nell'azienda dello Stato. Ma in ambo i casi una somma pei pagamenti di interessi graverà annualmente la società presa nel suo complesso.

§ 19. — In conclusione il servizio degl' interessi, fatto dallo Stato (emissione di prestito pubblico) oppure lasciato alle contrattazioni private (imposta straordinaria) non è che un sistema di contabilità individuali, per regolare il dare e l'avere dei contribuenti, rispettivamente mutuanti e mutuatari, ossia per *ripartire* il carico complessivo in ragione della capacità contributiva di ciascuno, fra i contribuenti che avevano, e quelli che non avevano, in forma di capitale disponibile, la quota individuale di contribuzione.

Il ricavo del prestito o dell' imposta straordinaria misurerà il costo di *produzione* dei servigi pubblici per cui sarà speso; il pagamento degli interessi ai creditori dello Stato opera soltanto la *ripartizione* del costo fra tutti i contribuenti, nè ha altra funzione. Di modo che, se supponiamo che nel momento, in cui lo Stato fa un prelevamento di capitale disponibile, questo si trovi ripartito fra tutti i singoli contribuenti nella misura, in cui ciascuno è chiamato a contribuire, avremo:

1) che, nel caso dell' imposta straordinaria, non si creeranno rapporti di credito e debito fra contribuenti, e quindi non vi saranno, in linea privata, pagamenti di interessi:

2) che, nel caso della emissione di prestito per parte dello Stato, ogni contribuente sarà sottoscrittore del prestito per la parte che gli spetta, cioè sarà creditore dello Stato nella misura in cui dovrà poi pagare imposta, affinchè lo Stato paghi a lui gli interessi pattuiti.

Il servizio degl' interessi del debito pubblico diventerebbe in tal caso una contabilità figurativa, e gl' interessi

sarebbero soltanto nel bilancio economico della nazione una partita di giro.

È quest' ultimo un punto di tanta importanza e capace di spargere una così viva luce sulla questione, che merita di essere ancora precisato con un esempio.

Sieno tre individui presi rispettivamente come i tipi delle tre categorie, in cui abbiamo divisa la popolazione dei contribuenti. Sia *Primus* un capitalista, *Secundus* esclusivamente un proprietario fondiario, *Tertius* esclusivamente un professionista, ed abbia ciascuno un reddito imponibile accertato di L. 60,000.

Lo Stato domandi 1200 milioni di lire. Se ricorre all' imposta straordinaria il carico di ciascuno sarà di L. 400,000; e siccome Secundus e Tertius non hanno disponibile questa somma, la mutueranno da Primus, il quale ha per l' appunto disponibile la somma, che lo Stato domanda.

Allora si avrà che Primus darà allo Stato L. 400,000 come sua quota di contribuzione; presterà a Secundus 400,000 lire, e 400,000 ne presterà a Tertius, e riceverà da costoro come interessi 5 $^0/_0$ annualmente un reddito di 40,000 lire.

Il reddito di Secundus e Tertius discende parimenti da 60,000 a 40,000 lire.

La partita è pareggiata fra mutuanti e mutuatario col pagamento di interessi per la somma di L. 40,000.

Se la Stato invece ricorre al prestito domanderà, a Primus tutta la somma di 1,200,000 lire promettendo al 5 $^0/_0$ come interessi la somma annuale di 60,000 lire.

Parrebbe a prima vista che lo Stato paghi per interessi una somma maggiore di quella che nel primo caso pagavano i privati. Ma ciò è soltanto apparente, perchè lo Stato dovrà domandare ai tre contribuenti la somma delle lire 60,000 annue, cioè lire 20,000 per ciascheduno.

Nelle 60,000 lire quindi che Primus riceverà dallo Stato, lire 20,000 sono una partita di giro, introdotta per semplificare la contabilità dello Stato. Il quale altrimenti, nel pagare gl' interessi e nel levare le imposte corrispondenti,

dovrebbe tenere tanti conti individuali, quanti sono a un tempo i detentori di rendita pubblica e i contribuenti, nella misura in cui risultassero rispettivamente creditori o debitori. Col sistema di una contabilità unica con partite di giro la compensazione fra dare e avere di ogni contribuente-creditore si opera da sè. Dunque la differenza fra i due sistemi (imposta straordinaria e prestito), per l'aggravio degli interessi che bisogna pagare, è soltanto figurativa.

Spingendo ora più in là il parallelo, supponiamo che nel momento del prelevamento i tre contribuenti abbiano il patrimonio costituito in modo, da poter ciascuno disporre di un capitale di 400,000 lire. È chiaro che, ricorrendosi all'imposta straordinaria, il proprietario fondiario e il professionista non avranno bisogno di contrarre un debito.

L'effetto è lo stesso, restando ciascuno dei tre con un reddito di 40,000 lire come nel primo caso; solo non vi sarà alcun pagamento annuale di interessi.

Se invece si emette il prestito pubblico, e i tre sottoscrivono ciascuno per l'ammontare di 400,000 lire, lo Stato non potrà sottrarsi al pagamento delle 60,000 lire come interessi annualmente dovuti.

Ma apparisce dalle cose dette pure evidente, che un tal pagamento è figurativo per tutte le 60,000 lire, come prima lo era per sole 20,000. Ogni contribuente dovrà infatti pagare in forma d'imposta una somma pari a quella che riceverà dopo in forma d'interessi.

Adunque il pagamento di interessi, cui lo Stato provvede a mezzo d'imposta ordinaria, non rappresenta un nuovo carico sociale, ma regola soltanto la ripartizione, fra contribuenti creditori e contribuenti debitori, del prelevamento capitalistico; — ed anche dal punto di vista della ripartizione ha un reale significato economico in quanto sostituisce *di fatto* pagamenti di interessi per mutui privati effettivamente contratti.

§ 20. — Ma questa conseguenza di parità economica perfetta tra imposta e prestito va ancora modificata a favore del prestito pubblico per due ragioni. La prima è che

la permanenza del debito pubblico e la pronta negoziabilità de' suoi titoli operano una continua *ridistribuzione* di essi, in modo che, a ogni momento dato, essi trovansi collocati presso le persone, che risentono la miglior convenienza di tenere così investiti i loro risparmi. Per questo processo di continua e facile *ridistribuzione*, per cui gli originari rapporti creditorj a volontà delle parti e secondo le variabili condizioni proprie possono essere mutati, il prelevamento a mezzo di prestito pubblico finisce per esercitare un peso minore del prelevamento fatto a mezzo di imposta straordinaria, la quale crea una rete di rapporti creditorj privati non così facilmente nè securamente mutabili come gli altri, senza parlare della scadenza loro e della difficoltà della rinnovazione o della necessità della estinzione nel momento forse meno favorevole al debitore.

La seconda ragione si riferisce all'ufficio, che in proprio compie lo Stato nella emissione del prestito, quando, facendosi intermediario fra mutuanti e mutuatarj, aggiunge di suo la garenzia, che prende consistenza nelle entrate pubbliche destinate al pagamento degli interessi. La permanenza della vita dello Stato rende permanente questa garenzia e l'assicura contro i pericoli derivanti dalla mutevole condizione economica dei singoli debitori e dei loro discendenti. E produce pure l'effetto di rendere perpetuo il debito nel solo interesse del debitore.

Così è che lo Stato ottiene credito a migliori condizioni di come possono fare i privati, e l'interesse del debito pubblico è, a parità di altre condizioni, più basso dell'interesse corrente pe' mutui fra privati.

Nel passaggio quindi dall'imposta straordinaria al prestito pubblico, i contribuenti della seconda e terza categoria pagano allo Stato in forma di imposta meno di quanto pagavano o pagherebbero direttamente ai loro creditori in forma di interessi.

È questo il vero fondamento economico del prestito pubblico; se desso, mentre è un meccanismo più complicato, non fosse anche più economico per la nazione, non vi sa-

rebbe sufficiente motivo per preferirlo al sistema dell' imposta straordinaria.

Può dunque securamente concludersi, che lo stesso prelevamento fatto per emissione di prestito esercita in ultima analisi una pressione tributaria minore, che se si facesse per imposta straordinaria.

§ 21. — Questa è la soluzione del problema proposto, È bene riaffermare la conclusione di carattere politico-finanziario, alla quale essa direttamente ci mena, e completarla inoltre con la introduzione delle altre circostanze, da cui si è fatto sin da principio astrazione.

Oramai apparisce quanto sia per noi erronea la generale opinione, che gli Stati moderni per le enormi e crescenti somme che pagano a titolo di interessi del debito pubblico non potranno a lungo sostenerne il peso. Poichè il peso suo è sostenuto per intero nel momento in cui, sottoscritto il prestito, si sia provveduto con le risorse ordinarie del bilancio al pagamento dei relativi interessi.

Posto che le condizioni economiche generali del paese perdurino quali erano nel momento della emissione, non si trova alcun motivo per ritenere, che le generazioni future, considerata ciascuna nel suo complesso, non possanò più sopportare quel peso, dal momento che i loro padri lo hanno sostenuto ed hanno pure legato ad esse i mezzi di produzione e di pagamento, di cui eglino medesimi disponevano.

Ma v' ha di più. Nei rispetti della ripartizione del carico tributario fra i singoli cittadini, che è la vera funzione esercitata dal servizio degl' interessi, la sua reale importanza economica sminuisce a misura che ci allontaniamo dall' epoca, in cui il prestito fu emesso.

Poichè gl' interessi pagati dallo Stato tendono sempre più a diventare, rispetto ai singoli originari debitori, una partita di giro.

Cioè, a misura che l' acquisto di titoli di debito pubblico si estende e generalizza quale forma preferita di investimento pei nuovi risparmi, sopratutto della media e della piccola fortuna, si riscontra presso un sempre mag-

gior numero di persone la qualità di essere contemporaneamente creditori dello Stato per gl' interessi del consolidato, e suoi contribuenti per fornirgli i fondi necessari al pagamento degli interessi.

Ogni volta che un contribuente acquista un titolo di debito pubblico è come se estingua una parte del debito, che egli avea contratto o avea ereditato dai suoi antenati. Di modo che, col diventare creditore dello Stato, egli in ultima analisi compensa il dare con l'avere, l'imposta che paga con l'interesse che riceve; si libera, in altre parole, dell' onere contratto o ereditato; e la somma degl' interessi del debito pubblico, che continua a figurare nel bilancio, è per altrettanto una semplice partita di giro. Le ingenti somme quindi che figurano nei bilanci degli Stati moderni non soltanto non rappresentano e non misurano nel loro complesso un aggravio lasciato dalle generazioni passate alle presenti, ma neppure rappresentano per tutto il loro ammontare rapporti reali di debiti e crediti privati.

A misura che i titoli del debito pubblico si collocano presso un numero sempre più grande di detentori, per altrettanto il debito medesimo deve sostanzialmente considerarsi come estinto e quindi minore e meno gravoso, nei rispetti individuali, del debito originario, quantunque la massa degli interessi resta numericamente la medesima.

§ 22. — A questa conclusione non contrasta la circostanza che il prestito sia stato contratto all'estero.

Quando ciò sia in fatto, allora è come se i forestieri formino la prima delle tre categorie, in cui abbiamo divisi i contribuenti, ragionando sotto l'ipotesi del mercato chiuso, e tutti i nazionali sieno compresi nella seconda e terza categoria. Gli elementi del problema restano integralmente i medesimi, e tutte le considerazioni già fatte e le conclusioni formulate possono ripetersi nei rapporti della nazione debitrice rispetto all' estero creditore.

Anche qui, a misura che i nazionali acquistano titoli di debito pubblico esistenti all'estero, estinguono una parte del debito loro personale nel senso che compensano, in parte

o in tutto, con gl' interessi che ora riscuoteranno dallo Stato l'imposta che allo Stato pagano pel servizio del debito pubblico. E dentro questi limiti una corrispondente somma inscritta in bilancio diventa una partita di giro.

Il giorno quindi che il debito pubblico fosse nazionalizzato e poi fosse nell' interno dello Stato per ipotesi ripartito fra tutti i cittadini, in modo che ogni contribuente riceva tanto di interessi quanto paga di imposta a quel titolo, il gran libro del debito pubblico potrebbe esser soppresso senza danno nè giovamento di alcuno.

La utilità di questi registri contabili cesserebbe sostanzialmente pel fatto della compensazione avvenuta rispetto a tutti e a ciascuno.

§ 23. — Tali conclusioni sono inoppugnabili, quando si voglia ragionare il problema della maggiore o minore pressione dell' imposta o del prestito, astraendo dalla natura della pubblica spesa, alla quale si vuol provvedere.

Nel corso del presente studio abbiamo dovuto spesso ricordare quest' astrazione, per mettere in evidenza come talune delle argomentazioni, che apparentemente si riferivano all'imposta o al prestito considerati come mezzi per coprire il fabbisogno dello Stato, in realtà e in ultima analisi si riferivano alla natura delle spese pubbliche. Mentre si tratta di due questioni o almeno di due punti della stessa questione, che sono teoricamente distinti.

Introducendo questo nuovo elemento, anche la soluzione ne resta modificata.

Giova ora, qui sul principio, di chiarire l' intima relazione che passa tra il prestito pubblico e le spese pubbliche.

Coloro che combattono la tendenza all' indebitamento degli Stati moderni sogliono ragionare così contro il prestito e a favore dell' imposta:

« Se in una società mancasse affatto la possibilità del prestito, e non si volesse violare il principio d' eguaglianza in materia di imposte, non sarebbe neppur possibile un prelevamento comunque straordinario, che eccedesse la capacità contributiva di chi possiede il minimo di capitale disponi-

bile; e quindi si sarebbe nella impossibilità di esaurire le risorse attuali del paese, condannando alla povertà o, almeno, ad un lavoro meno produttivo le generazioni future ».

Non è dubbio e non è discutibile che il prestito opera come se, di fronte allo Stato, tutto il capitale disponibile nel paese si trovi egualmente ripartito, a parità di reddito, fra i contribuenti delle tre categorie, e quindi rende *massima la capacità contributiva attuale del paese.*

Esemplifichiamo il caso.

Sieno Primus un capitalista con un capitale di 60,000 lire e un reddito di 3000 lire, Secundus un proprietario fondiario con un valore capitale in terre di 60,000 lire e un reddito di 3000 lire, Tertius un professionista con un reddito netto di 3000 lire.

Dato che 2000 lire occorrano alla soddisfazione di bisogni privati, è chiaro che la capacità contributiva è limitata dalle 1000 lire di disponibilità di Secundus e di Tertius.

Lo Stato non potrà imporre per oltre 1000 lire a testa.

Supponiamo ora invece che ognuno dei tre contribuenti sia nel medesimo tempo e in parti eguali proprietario, capitalista e professionista. La sostanza e il reddito di ciascuno si comporrà allora nel seguente modo:

valore delle terre	L. 20,000
» delle attitudini personali .	L. 20,000
» del capitale disponibile . .	L. 20,000

Sarà quindi ciascuno in grado di contribuire invece delle 1000 lire di reddito il capitale corrispondente di L. 20.000.

La capacità contributiva totale ed attuale del paese è portata da L. 3,000 a L. 60,000.

Ora appunto il prestito produce un tale effetto, senza bisogno di ripartire materialmente tutte le forme di ricchezza fra i singoli contribuenti in parti eguali. Basta incaricare Secundus e Tertius di passare annualmente L. 2000 a Primus, perchè tutta la sostanza di questi possa essere spesa nella produzione di un pubblico servigio, il quale richiede la contribuzione immediata di 60,000 lire.

Se non che — e questo è il punto — l'effetto non è esclusivo del prestito pubblico; lo è anche dell'imposta straordinaria, che dà luogo, come si è visto, ad una serie di prestiti privati. Dunque l'obiezione è diretta contro il prestito in generale e quindi cade da sè stessa, perchè colpisce così il prestito che l'imposta. Essa porterebbe in sostanza a propugnare basse imposte contro la tendenza contraria delle alte imposte. Non v'ha dubbio, cioè, che il prelevamento a mezzo del prestito pubblico facilita il prelevamento che si potrebbe anche fare, con maggiore attrito, a mezzo d'imposta straordinaria, o, in generale, con un sistema di imposte elevate. E lo Stato, di conseguenza, potrà impegnarsi in spese proporzionalmente maggiori. Ma se questo sia un vantaggio o un danno dipende dal grado di utilità relativa della spesa fatta, cioè del servizio prodotto.

Per dare due esempi contrari, potrebbe dirsi che come, senza prestito, lo Stato è messo nella impossibilità di cómpiere opere pubbliche di poca o nessuna utilità immediata e prospettiva (ferrovie improduttive ecc.), così sarebbe posto pure nella impossibilità di produrre servigi, la cui spesa è generalmente giustificata dalla utilità che assicurano ai presenti e ai futuri; — come potrebbe essere di provvedere in tempo ad un sistema di fortificazioni per la difesa del territorio nazionale.

Ora, a chi guardi senza preconcetti apparirà, come analogo ragionamento potrebbe farsi pel credito privato in genere. Poichè è fuori controversia che il credito, ne' rapporti economico-privati, opera una distribuzione del capitale disponibile, in forza della quale questo passa nelle mani di chi sa o crede di poterlo apprezzare di più. Senza credito certo molte imprese e molte spese non potrebbero farsi, che altrimenti si fanno. E certo in parecchi ed anche in molti casi succede, che la gente inesperta con la facilità di contrarre prestiti è condotta a certa rovina. Ed allora non manca quasi mai qualcuno, che si scagli contro il credito a buon mercato, e ne consideri lo sviluppo e gli ordinamenti bancari, che lo facilitano, come un danno sociale.

Nondimeno gli economisti continuano a ritenere, che la distribuzione che il credito opera del capitale disponibile ne aumenti in complesso la efficienza, e che i guadagni realizzati dai più superano di gran lunga le perdite eventualmente incontrate dal minor numero. Resta a ogni modo evidente, che la causa vera di queste non istà nel fatto che i capitali sono presi a credito, ma piuttosto nell' altra che i capitali presi a prestito vengono impiegati in imprese che non riescono. Ciò che decide anche qui è chiaramente la natura dell' investimento. Ora nessuno verrebbe seriamente nel proposito di combattere gli organismi del credito in vista degli errori che taluni, usandone male, possono commettere. E resta più che mai insostenibile, nell' economia pubblica, la tesi che lo Stato, per la possibilità e facilità dell'indebitarsi, debba portare a rovina il paese. Poichè accanto a tutte le ragioni già esposte bisogna ora aggiungere quest' altra, che non basterebbe più combattere il debito pubblico, ma bisognerebbe di grado in grado, rimontando la corrente, arrivare sino all' ordinamento del credito privato, che dovrebbe considerarsi come la sorgente vera della rovina economica e finanziaria degli Stati.

Dal momento che l' imposta dà luogo al mutuo privato, e che il mutuo privato è un fatto primo della nostra vita economica, non basta più far la ipotesi di un paese, in cui manchi allo Stato la possibilità di contrarre direttamente un prestito, ma bisogna far la ipotesi molto maggiore, che l' ordinamento economico-privato non conosca il credito, ma riposi sul fatto elementare, che ogni individuo operi, come produttore e come consumatore, soltanto e sempre con capitale esclusivamente suo.

La quale ipotesi è di sè stessa, nelle condizioni sociali in cui ragioniamo, una deduzione all' assurdo.

In conclusione è evidente, che se lo Stato non potesse ricorrere al prestito e neppure all' imposta straordinaria, una maggior quantità di capitali accumulati sarebbe trasmessa alle generazioni future; ma nel medesimo tempo sarebbe loro trasmessa una minore quantità di servigi pubblici, o servigi meno perfettamente organizzati.

Queste considerazioni mettono in evidenza, che se il prestito pubblico, di fronte all'imposta, è soltanto uno stromento meno costoso e più perfetto di prelevamento, la questione rispetto alle generazioni presenti e future consiste tutta nella natura della spesa pubblica e nel grado relativo di utilità attuale e prospettiva dei servigi pubblici prodotti.

Le generazioni presenti non si uniformano a questa regola, quando impegnano le risorse presenti, calcolando sopra una valutazione esagerata della utilità prospettiva della spesa pubblica. E quando questa utilità prospettiva non si verifica, le generazioni future pagano l'errore commesso dagli antenati, subendo uno stato economico sociale e talvolta politico peggiore dell'antico.

Il prestito, al quale oggi gli Stati spenderecci ricorrono, non è dunque la causa del fenomeno. Esso è il mezzo ed anche il mezzo meno oneroso, come abbiamo visto, per procurarsi il capitale occorrente alla spesa. Ma è nella natura della spesa che tutta la questione vera fra presente e avvenire risiede.

Ed è chiaro che un'imposta straordinaria, ed anche soltanto un'imposta ordinaria — essendo graduale e indeterminabile il passaggio dall'una all'altra — possono alimentare una spesa antieconomica per le generazioni future e dar luogo alla stessa questione (1).

(1) Mi si è fatta un'obiezione, che merita menzione. Il mio ragionamento è basato sul supposto, che i contribuenti della seconda e terza categoria *contraggono un prestito per pagare* la loro quota di contribuzione straordinaria. Or mi si dice che il presupposto, da cui muovo è falso, poichè i contribuenti, che difettano del capitale disponibile, *si rifiuteranno di pagare*. Vediamolo. In primo luogo non si rifiuteranno di pagare i contribuenti della seconda categoria, i quali hanno, in forma di capitale investito, il valore che son chiamati a contribuire. In caso di rifiuto lo Stato espropria e realizza il valore con la vendita dell'immobile, ciò che rappresenta pel contribuente un maggiore aggravio, come parte abbiamo dimostrato.

In secondo luogo non si rifiuteranno di pagare neppure quei professionisti i quali hanno un capitale esterno indispensabile per far valere

§ 24. — Il problema viene così portato al punto fondamentale di vedere, se la utilità del servigio prodotto dallo Stato sia maggiore della utilità, che i contribuenti ritraevano o avrebbero ritratto dalla libera disponibilità del reddito contribuito. Il quale calcolo utilitario nell' economia finanziaria, dove si ha che fare costantemente con questioni di utilità e di valore *prospettivi*, può essere sempre rifatto dalle generazioni future *nel loro proprio interesse*. Cioè una spesa, fatta dai presenti, p. es.: nella costruzione di ferrovie, di porti, di navi, di fortezze, nell' impianto e nell' organizzazione dell' esercito, della magistratura, delle poste, dei telegrafi ecc. potrà sempre essere ridiscussa e criticata dagli avvenire, nel cui vantaggio la spesa fu anche fatta, se il servigio prodotto non presenterà alcuna utilità o non presenterà tutta la utilità, che si era prevista. E resta aperta la questione se i posteri potranno tornare addietro, o dovranno subire le conseguenze di un cattivo impiego di capitale, fatto dai padri.

Ma è certo che in tal caso sarebbe stato più vantaggioso alle generazioni future, di ricevere integro il capitale

---

le loro qualità e attitudini interne; — e questo è il caso della maggior dei contribuenti della terza categoria.

Restano soltanto coloro (salariati nello stretto senso) che sono sprovvisti di ogni capitale esterno. Per essi è tanto vero che si rifiuteranno al pagamento dell' imposta, che, in previsione di questo, le legislazioni di tutti i paesi o vi rinunziano o debbono ricorrere alle imposte indirette di consumo. A ogni modo ammetto, che resta sempre un margine, entro il quale i salariati godono di una libertà di imposta. Soltanto debbo avvertire di avere già considerato questo caso quando ho dimostrato che la libertà d' imposta si sconta nel saggio di remunerazione, ossia del salario, che si ribasserà. La qual circostanza andrà a favore dei contribuenti capitalisti, proprietari e professionisti, che han dovuto sostenere tutto l'onere del pagamento dell' imposta straordinaria.

Il solo presupposto quindi, sul quale può e deve fondarsi un ragionamento, che porti a conclusioni reali, è che i *contribuenti*, sprovvisti di capitale *disponibile*, ricorreranno al prestito per soddisfare il proprio debito allo Stato, salvo a rivalersi di quella parte, che avranno anticipata per conto dei salariati.

accumulato dai padri loro, per impiegarlo in una più utile produzione di beni pubblici e privati.

Indubbiamente le generazioni future sopportano in questo caso un danno, il quale, però, non sta nel fatto che i padri provvidero al fabbisogno pubblico a mezzo del prestito, e neppure nel pagamento attuale e perpetuo dei relativi interessi, ma soltanto nella circostanza di non avere ereditata la ricchezza che fu impiegata nella produzione di un bene, che non ha più il grado finale di utilità annessovi dagli antenati.

Per la continua mutabilità delle condizioni, in cui si svolge la vita degli Stati moderni, la scala dei bisogni pubblici, fatta per gradi crescenti o decrescenti di urgenza, è destinata anch' essa a subire, nel tempo, continui mutamenti. Quindi una prima distribuzione del reddito nazionale fatta dalla potestà pubblica fra i servigi, cui essa deve provvedere, e i servigi lasciati alla iniziativa privata, e la seconda distribuzione delle entrate pubbliche fra i vari servigi, che lo Stato deve produrre, se pure nel momento iniziale dà un massimo di utilità, a misura che le condizioni iniziali si spostano, il massimo edonistico dovrebbe esser dato da una nuova distribuzione del reddito fra i nuovi bisogni che si vogliono soddisfare.

Pertanto nell' economia finanziaria — come legge di tendenza — si ha una maggiore garenzia prospettiva di prosperità nazionale quando, limitando *nel presente* l' impegno delle risorse disponibili alla soddisfazione dei bisogni pubblici *attualmente* più urgenti, si trasmette alle generazioni avvenire una massa maggiore di beni, per provvedere ai bisogni che in *quel momento* presenteranno il grado massimo di urgenza.

